

BGer 2D_5/2026 vom 17. März 2026

Bundesgericht, 2026-03-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_5_2026

FR: TF 2D_5/2026 du 17 mars 2026

IT: TF 2D_5/2026 del 17 marzo 2026

Erwägungen

E. 1

B. _____ SA,

E. 1.1

La sentenza cantonale impugnata dal Consorzio qui ricorrente, il quale agisce tramite le due società che lo compongono (sentenza 2C_327/2022 del 26 luglio 2022 consid. 1.3 e rinvio) è una decisione in materia di appalti pubblici. Salvo eccezioni qui non date, in tale contesto il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile solo se il caso pone una questione di diritto di importanza fondamentale giusta l'art. 83 lett. f n. 1 LTF e, cumulativamente (DTF 146 II 276 consid. 1.2), se il valore dell'appalto raggiunge il valore soglia previsto dall'art. 83 lett. f n. 2 LTF (DTF 144 II 184 consid. 1.2; sentenza 2C_300/2025 del 20 ottobre 2025 consid. 1.1 e richiami). Quando le due condizioni di ammissibilità non sono adempiute, va verificata l'esistenza degli estremi per trattare il gravame come ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF ; sentenza 2C_300/2025, già citata, consid. 1.1).

Il ricorrente sottolinea di non invocare l'esistenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale, la quale peraltro non risulta nemmeno manifesta. In queste condizioni non occorre appurare se sia data anche la seconda condizione esatta dalla legge (cioè se il valore dell'appalto raggiunga il valore soglia) affinché sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico. È quindi a ragione che è stato inoltrato un ricorso sussidiario in materia costituzionale (DTF 140 I 252 consid. 2.3; sentenza 2D_20/2024 del 4 agosto 2025 consid. 1.1 e richiami).

E. 1.2

Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l' art. 117 LTF) contro una decisione pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF in relazione con l' art. 114 LTF) il gravame è in linea di principio proponibile come ricorso sussidiario in materia costituzionale.

E. 1.3

Oggetto di disamina è una sentenza con cui, da una parte, il Consorzio ora ricorrente è stato escluso dalla gara e, dall'altra parte, l'aggiudicazione è stata annullata e la causa rinviata al committente per nuova aggiudicazione.

E. 1.3.1

Nella misura in cui dai considerandi e dal dispositivo della decisione del Tribunale cantonale amministrativo risulta che il consorzio ora ricorrente è stato escluso dalla gara, in proposito il giudizio impugnato costituisce una decisione parziale finale (art. 91 LTF in relazione con l' art. 117 LTF ; DTF 141 II 14 consid. 1.1), contro la quale esso fruirebbe di un interesse giuridicamente protetto ad insorgere (art. 115 LTF ; sentenza 2C_913/2022 del

3 agosto 2023 consid. 1.6).

Senonché nel caso specifico, il Consorzio ricorrente ha espressamente dichiarato di non impugnare dinanzi al Tribunale federale il giudizio di esclusione pronunciato nei suoi confronti dalla Corte cantonale. Ciò comporta la sua definitiva esclusione dal concorso. In queste condizioni ci si può chiedere se esso fruisce ancora di un interesse legittimo ai sensi dell' art. 115 LTF a ricorrere contro la decisione di rinvio o se la mancata contestazione della sua esclusione non lo priva di qualsiasi interesse giuridico al prosieguo della procedura (DTF 141 II 14 consid. 4.8; sentenza 2C_913/2022, già citata, consid. 1.7.2 e rinvii). Siccome il ricorso si rivela, per i motivi esposti di seguito, comunque inammissibile, la questione può rimanere irrisolta.

E. 1.3.2

Come già accennato, in quanto annulla l'aggiudicazione e rinvia la causa al committente per nuova decisione, la sentenza cantonale non è una decisione finale, dato che non pone termine alla lite (cfr. art. 90 LTF), bensì costituisce una decisione incidentale, nel caso specifico una decisione di rinvio che concerne solo una fase del procedimento relativo alla gara di appalto e che conferisce un margine di apprezzamento al committente. Ora una simile decisione, salvo eccezione qui non data, è impugnabile davanti al Tribunale federale solo in presenza delle condizioni previste dall' art. 93 cpv. 1 LTF (sentenze 2C_913/2022, già citata, consid. 1.7.2; 2C_279/2007 del 18 giugno 2007 consid. 3.3). Ai sensi di questa disposizione, le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono infatti essere impugate con ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. art. 117 LTF) se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (lett. b). Senonché riguardo all'adempimento delle citate esigenze - che dev'essere dimostrato dal ricorrente e che peraltro non risulta manifesto - il ricorrente nulla adduce (DTF 138 II 46 consid. 1.2; sentenza 2C_420/2023 del 25 agosto 2023 consid. 3.2 e 3.3).

E. 1.4

Ne discende che il presente ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2

Le spese giudiziarie complessive di fr. 1'000.-- vanno poste in parti uguali e con vincolo di solidarietà a carico delle ricorrenti.

E. 2.1

Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 2.2

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 2.3

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, in parti uguali e con vincolo di solidarietà, a carico delle ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ; sentenza 2C_54/2025 del 16 settembre 2025 consid. 8). Non si concedono ripetibili per la sede federale né alle controparti, che non sono state invitate a determinarsi (art. 68 cpv. 2 LTF a contrario), né alle autorità vincenti (

art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

E. 3

Non si concedono ripetibili per la sede federale.

E. 4

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 17 marzo 2026

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.